

STATUTO SOCIALE

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

La Società si chiama

"GOLF TOLCINASCO S.r.l."

ARTICOLO 2

La società, ha lo scopo di:

- costruire, direttamente o mediante conferimento a terzi di appalto, acquistare, vendere, permutare, utilizzare, gestire ed organizzare direttamente, concedere e ricevere da terzi in affitto, in locazione finanziaria o in comodato, impianti, attrezzature ed immobili sportivi di qualsiasi natura e specie, gestire attività alberghiere ricettive in genere, somministrare alimenti e bevande di ogni genere compresi cibi crudi, cibi cotti, alcolici e superalcolici, gestire direttamente, o a mezzo concessione o ricezione di affitto attività ricreative di tempo libero e sportive;
- gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per coloro che praticano attività sportive, loro congiunti e per i frequentatori e utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;
- la società potrà porre in essere, qualsiasi altra operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, pubblicitaria, commerciale, compresa l'affiliazione commerciale (franchising), comunque connessa affine e/o strumentale allo scopo sociale, potrà prestare avalli, fidejussioni e garanzie reati, assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, anche se concorrenti, avente oggetto analogo od, affine, complementare, strumentale o connesso al proprio, nei limiti delle leggi in materia, e porre in essere tutto quanto altro sia ritenuto utile o necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 3

La Società ha sede nel Comune di Pieve Emanuele (MI).

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale della società nell'ambito dello stesso Comune, nonchè di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia e all'estero, unità locali (ad esempio, filiali, uffici di rappresentanza, magazzini, depositi).

L'assemblea dei soci ha facoltà di deliberare, in conformità alle disposizioni del presente statuto, il trasferimento della sede legale della società in Comune diverso da quello sopra indicato, nonchè l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'assemblea dei soci assunta ai sensi del presente statuto.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 16.054.291,68 (sedicimilioni-cinquantaquattromiladuecentonovantuno virgola sessantotto) ed è divisibile in quote.

La quota di partecipazione di ogni socio è divisibile e proporzionale al conferimento eseguito, salvo diversa decisione dell'assemblea in sede di aumento del capitale.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

Nel caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

I comproprietari della quota rispondono solidamente delle obbligazioni da essa derivanti. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Il capitale sociale può essere aumentato dall'assemblea che, al fine di meglio garantire il conseguimento degli scopi sociali, può limitare, ovvero escludere il diritto di opzione che spetterebbe ai soci a termini di legge e di statuto e può porre a carico dei sottoscrittori dell'aumento di capitale anche prestazioni accessorie da determinarsi di volta in volta. L'assemblea, ove deliberi di limitare e/o escludere l'esercizio del diritto di opzione spettante ai vecchi soci, dovrà con la stessa delibera specificare i requisiti soggettivi richiesti per assumere la qualità di soci alle persone, enti o società che vorranno sottoscrivere l'aumento di capitale sociale non optato dai vecchi soci, determinare i termini e modalità per la esecuzione e sottoscrizione dell'aumento di capitale stesso od indicare i provvedimenti da adottare nell'ipotesi che l'aumento di capitale sociale non venga integralmente sottoscritto nei termini fissati.

L'assemblea demanderà al consiglio di amministrazione e/o per esso al presidente del consiglio di amministrazione i poteri per dare esecuzione a quanto deliberato.

La delibera di aumento del capitale che abbia a limitare od escludere in tutto o in parte l'esercizio del diritto di opzione andrà assunta con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci e nella ipotesi di loro irreperibilità a tale domicilio questo viene eletto presso la sede sociale.

ARTICOLO 6

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili, anche parzialmente, per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

ARTICOLO 7

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi da esso ritenuti convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse in ragione annua del 5% (cinque per cento), fermo il

disposto dell'art. 2466 C.C.

Gli apporti effettuati dai soci in denaro a favore della Società, anche se a carattere non temporaneo ed anche se non proporzionali alla quota di partecipazione, sono improduttivi di interessi.

II tutto salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, anche mediante assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazioni.

Titolo II

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 9

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione di bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina del sindaco o dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
4. le modifiche dell'atto costitutivo;
5. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni relative alle materie previste ai numeri 4 e 5 che precedono e le decisioni per le quali lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis cod. civ.

Le decisioni dei soci aventi ad oggetto materie diverse da quelle previste ai numeri 4 e 5 che precedono, possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis cod. civ.

ARTICOLO 10

L'assemblea viene convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante lettera raccomandata spedita a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci, oppure tramite telefax ovvero messaggio di posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai numeri di telefax ovvero all'indirizzo e-mail risultanti dal libro dei soci, oppure mediante pubblicazione del relativo avviso di convocazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e/o sul quotidiano "Il Corriere della Sera" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, oppure anche mediante pubblicazione del relativo avviso di convocazione sul sito internet della società www.golftolcinasco.it almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea, in assenza di formale convocazione, è valida quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco o sindaci effettivi (o il revisore), se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga utile l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 11

L'assemblea dei soci si intende validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, salvo quanto disposto dal comma successivo, con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea fatta eccezione:

(i) per le decisioni relative all'approvazione del bilancio e sulla nomina delle cariche sociali, in seconda convocazione è validamente costituita con la maggioranza di un terzo del capitale sociale;

(ii) per le decisioni relative alle materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 9 che precede, per le quali delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

L'assemblea, ove debba deliberare sui provvedimenti di cui agli artt. 2482, 2482 bis e 2482 ter C.C. è validamente costituita e delibera in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano salvo che il Presidente decida altro sistema di votazione.

ARTICOLO 12

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico oppure dal Presidente del consiglio di amministrazione o da un amministratore delegato se nominato; in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea.

L'assemblea designa un segretario e se necessario due scrutatori. Nei casi previsti dalla legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del Segretario.

ARTICOLO 13

I soci potranno farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta conferita solo ad altro socio, da consegnarsi al Presidente dell'assemblea.

Ciascun socio non può rappresentare in assemblea più di dieci soci. E' ammesso il rilascio di una delega per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. Le deleghe saranno conservate negli atti della Società.

31 Presidente dell'assemblea ha il potere di riconoscere la validità delle deleghe, di constatare il diritto di intervenire all'assemblea, nonché di disciplinare i lavori assem-

bleari. La rappresentanza, in conformità con quanto disposto dall'art. 2372, 5° comma, C.C., non può essere conferita a membri del consiglio di amministrazione, a dipendenti della società e/o di società controllate, o ai membri degli organismi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

La gestione degli affari sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico ovvero ad un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, che durano in carica a tempo indeterminato ovvero per quel periodo che verrà determinato dall'assemblea al momento della nomina.

Ove in sede di nomina del consiglio di amministrazione l'assemblea non abbia provveduto a determinare nel massimo previsto il numero dei suoi membri potrà provvedere, anche successivamente, ad integrare il consiglio stesso elevando il numero dei suoi membri sino al massimo consentito ed a nominare i nuovi consiglieri.

I nuovi eletti durano in carica sino alla scadenza e/o revoca del consiglio stesso.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si dovrà considerare dimissionario l'intero consiglio e convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti il consiglio stesso.

Fermo quanto previsto al comma precedente, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che rappresentino meno della metà degli amministratori, in caso di numero pari, o meno della maggioranza degli amministratori, in caso di numero dispari, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, sempre fermo quanto disposto al comma quarto del presente articolo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Fatto salvo il disposto del presente articolo e salvo diversa disposizione dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del precedente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'assemblea in sede di nomina dell'organo amministrativo stabilisce se eleggere l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 15

La rappresentanza legale della Società, verso i terzi ed in

giudizio, è attribuita all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione salvo il disposto dell'art. 16. Gli amministratori che hanno la rappresentanza legale della Società potranno proporre istanze giudiziarie e/o amministrative in ogni stato, ordine e grado di giurisdizione compresi i giudizi di revocazione e cassazione. Il presidente del consiglio di amministrazione e/o gli amministratori delegati ovvero l'amministratore unico possono nominare procuratori speciali "ad negotia" e procuratori generali o speciali "alle liti".

ARTICOLO 16

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un presidente.

Il consiglio, inoltre:

- a) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di amministratore delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'art. 2381 C.C.; a ciascuno degli amministratori delegati spetta, in via disgiunta, la legale rappresentanza della Società anche in giudizio;
- b) può nominare un direttore generale ed uno o più direttori determinandone i poteri relativi, nonché procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 17

Il consiglio si riunisce sia nella sede della Società, ovvero altrove in Italia e anche all'estero, tutte le volte che il presidente, o ciascuno degli amministratori delegati lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

ARTICOLO 18

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed al sindaco o ai sindaci effettivi se nominati. La seduta - in mancanza di tali formalità - è valida quando vi intervengano tutti gli amministratori ed il sindaco o i sindaci effettivi in carica (o il revisore), se nominati, ovvero se questi ultimi, per dichiarazione del presidente della riunione, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 19

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal suo presidente ed in sua assenza il consiglio è presieduto da un amministratore designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti dei presenti, sarà determinante quello dato dal presidente.

ARTICOLO 20

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, con decisione dei soci possono inoltre essere assegnati loro indennità o compensi di altra natura. Il consiglio di amministrazione, inoltre, può stabilire le remunerazioni per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del sindaco o del collegio sindacale.

ARTICOLO 21

Il consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea. Il consiglio, in particolare, può:

- acquistare, vendere, permutare, e acquisire e/o cedere in leasing e in comodato beni immobili e strumentali nonché automezzi, natanti ed altri beni;

- ipotecare, sottoporre a privilegio, ed asservire beni immobili e/o beni mobili, iscritti in pubblici registri facenti comunque parte del patrimonio sociale, rinunciare ad ipoteche legali indipendentemente dall'adempimento delle obbligazioni che le garantiscono, consentire restrizioni, riduzioni, cancellazioni e postergazioni di formalità di qualsiasi tipo e natura su beni immobili e mobili registrati, indipendentemente dall'esazione dei crediti o adempimento delle obbligazioni di cui costituiscono garanzia e consentire l'esecuzione di qualsiasi altra formalità su tutti i beni facenti parte del patrimonio sociale, presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari ed altri Pubblici Registri, con esonero dei competenti Uffici da qualsiasi loro responsabilità;

- sottoscrivere vaglia cambiari per qualsiasi importo, in nome e per conto della Società e che obblighino la Società verso i terzi, accendere conti correnti, anche di corrispondenza, emettendo sugli stessi assegni per qualsiasi importo senza riserva od eccezione alcuna, richiedere ed utilizzare scoperti di conto corrente per qualsiasi importo, negoziare mediante sconto o girata tratte accettate ed autorizzate, vaglia cambiari, sia emessi dalla Società sui terzi che girati alla Società da terzi, e qualsiasi altro titolo, quotato o

non, alla Borsa Valori obbligazioni e qualunque altro titolo di credito sia all'ordine che al portatore;

- promuovere o transigere giudizi in corso o da instaurarsi, che abbiano come attore o convenuto la Società, compromettere in arbitri questioni sociali, accettare od impugnare lodi arbitrali, chiedere arbitrati di qualsiasi natura ed accettarne le relative decisioni, nominare avvocati e procuratori speciali e generali "ad lites" Procuratori Speciali "ad negotia", per uno o più atti comunque relativi alla gestione degli affari sociali con o senza rappresentanza legale della Società, procuratori speciali per la rappresentanza e l'assistenza fiscale presso gli uffici e presso le competenti Commissioni Tributarie;

- richiedere e stipulare operazioni di credito o di finanziamento presso qualsiasi ente pubblico o privato esercente il credito a breve, medio e lungo termine, concedendo le relative garanzie;

- prestare fideiussioni, avalli e garanzie reali anche con la preventiva rinuncia all'escussione del debitore principale, ed ai termini di cui all'art. 1957 C.C.;

- riscuotere, rilasciandone quietanza, qualsiasi somma, titolo di credito o equipollente presso Banche, istituti di Credito, Uffici Pubblici, Uffici Postali, Ministeri ed Enti Pubblici o Privati, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità degli Ufficiali pagatori per le operazioni effettuate in virtù e dipendenza dei poteri conferiti con il presente Statuto.

Nelle ipotesi che la gestione degli affari sociali venga affidata ad un amministratore unico a questo competono i poteri di gestione ordinaria e straordinaria o di sola ordinaria, a scelta dell'assemblea in sede di nomina.

Titolo IV

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22

La società è controllata, se obbligatorio per legge o deciso dai soci (nei limiti consentiti dalla legge), da un sindaco o da un collegio sindacale di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Per le competenze ed i poteri dell'organo di controllo sulla gestione si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società è svolta, se obbligatorio per legge o deciso dai soci (nei limiti consentiti dalla legge), dal sindaco o dal collegio sindacale o da un revisore, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

I soci decidono, conformemente alle norme tempo per tempo ap-

plicabili, se affidare la revisione legale dei conti ad un sindaco, ad un collegio sindacale o ad un revisore.

Per le competenze ed i poteri dell'organo incaricato della revisione legale dei conti si applicano le vigenti norme di legge in materia.

Titolo V

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 23

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge ed alla sua presentazione ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

ARTICOLO 24

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengano attribuiti ai soci salvo che con decisione dei soci, su proposta del consiglio, deliberi la devoluzione in tutto o in parte degli utili conseguiti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

ARTICOLO 25

Il pagamento dei dividendi a favore dei soci iscritti al libro soci alla data della delibera viene effettuato presso la sede sociale nel termine fissato con decisione dei soci.

I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni, si prescrivono e sono devoluti ad incremento del fondo di riserva.

Titolo VI

RECESSO

ARTICOLO 26

Ciascun socio, a norma dell'art. 2473 cod. civ., ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito: (a) al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; (b) alla sua fusione o scissione; (c) alla revoca dello stato di liquidazione; (d) al trasferimento all'estero della sede; (e) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 quarto comma cod. civ. e negli altri casi inderogabili previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, motivando adeguatamente il motivo del proprio recesso.

La comunicazione deve essere inviata entro e non oltre 15 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea delibera lo scioglimento della società. Il socio che recede dalla società ha diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso fatta alla società, secondo le modalità di cui all'art. 2473 c.c.. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, il nominativo del socio recedente, il valore nominale della quota di cui è titolare il socio recedente ed il valore di liquidazione della partecipazione.

I soci non recedenti devono comunicare con raccomandata a/r spedita alla società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo la propria disponibilità ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 cod. civ., o, eventualmente indicare un terzo acquirente.

Nel caso in cui tutti soci non recedenti comunichino la propria disponibilità ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto, questa sarà acquistata da ciascuno in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale detenuta alla data di esercizio del diritto di recesso da parte del socio.

Fermo quanto sopra, qualora gli altri soci non recedenti vi acconsentano espressamente per iscritto, l'acquisto della partecipazione del socio receduto può avvenire anche per quote diverse ovvero in favore solo di alcuni dei soci non recedenti.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di un terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale si dovesse ridurre al di sotto del minimo di legge, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere a ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Titolo VII

SCIoglimento

ARTICOLO 27

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge od in conformità alle decisioni dei soci. Con decisione dei soci saranno determinate, all'epoca dello scioglimento, le modalità di liquidazione, e sarà nominato uno o più liquidatori fissandone i poteri, ferma l'osservanza di tutte le altre norme inderogabili di legge concernenti alla messa in liquidazione e la procedura di liquidazione secondo le norme del vigente Codice Civile.

ARTICOLO 28

Per quanto non in contrasto con questo statuto e per quanto in esso non previsto, i soci si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.